



ASSOTELECOMUNICAZIONI
ASSTEL

ADERENTE A CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA DIGITALE

ESAME IN SEDE REFERENTE DELLE
PROPOSTE DI LEGGE C. 217 MACCANTI E C. 648 MOLLICONE
RECANTI DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE

Audizione di Assotelecomunicazioni-Asstel
Presso le Commissioni VII e IX della Camera dei Deputati

2 Febbraio 2023

Premessa

Asstel è l'Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.

Data la rilevanza della composizione della compagine associativa ai fini del tema in esame, **si sottolinea che Asstel associa e rappresenta anche aziende che sono al contempo fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e titolari di diritti d'autore o di trasmissione in esclusiva di eventi live** (come, ad esempio, Sky Italia o TIM).

Asstel intende quindi fornire con la presente audizione **un contributo costruttivo alla definizione di un modello di intervento a tutela dei titolari dei diritti di trasmissione in esclusiva di contenuti audiovisivi (sportivi e non) che contemperino in modo equilibrato le istanze delle diverse categorie di attori coinvolti, nel rispetto del complesso di principi fondamentali di riferimento sia per la tutela del diritto d'autore che per le comunicazioni elettroniche.**

Le considerazioni di Asstel

La proposta di Asstel per la definizione del quadro normativo e del modello operativo finalizzati al contrasto alla pirateria si articola come segue:

- 1) Tra i principi fondativi della disciplina dovrebbero essere citati quelli, già presenti, derivanti dalla normativa dda e quelli, da integrare, derivanti dal CCEUE (art.3, d. lgs. 259/03)**
 - diritti di:
 - a) libertà di comunicazione;
 - b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
 - c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
 - preminente interesse generale della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è libera
 - rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose
 - libertà di espressione e di informazione
 - la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
 - rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

- 2) Dando seguito ai principi di tutela dei diritti di privativa (già presenti nei ddl in discussione) è **necessario definire misure in grado di intervenire rapidamente per quegli eventi in diretta o assimilabili, in modo da conservare il pieno valore degli eventi connesso alla tempistica di fruizione.**
- 3) **La migliore soluzione, a regime, in grado di permettere, in modo coerente con il set di principi soprarichiamato, il blocco di contenuti “in tempo reale”¹ come dettagliato nell’ambito del tavolo tecnico tra operatori e Autorità, compatibile con le esigenze degli eventi in diretta o assimilabili e dei diversi stakeholder coinvolti, è la predisposizione di una piattaforma che automatizzi i flussi informativi tra gli stakeholder coinvolti e l’esecuzione delle operazioni tecniche di blocco, in modo tale che gli operatori che dovranno applicare il blocco possano farlo automaticamente su input dell’Autorità (che avrà effettuato prima tutte le verifiche su cosa bloccare o dei titolari per le successive richieste inerenti i medesimi contenuti oggetto del provvedimento dell’Autorità o contenuti della stessa natura, fermo restando le responsabilità citate al punto 8 che segue).**
- 4) **La piattaforma dovrà gestire:**
 - a. **Le istanze da parte dei titolari dei diritti verso AGCom,**
 - b. **Le segnalazioni da parte degli assegnatari degli IP verso AGCom,**
 - c. **Gli ordini di blocco da parte di AGCom agli Operatori e le successive segnalazioni da parte dei titolari dei diritti,**
 - d. **Il collegamento degli ordini di blocco ai sistemi degli Operatori, in modo da automatizzare anche le operazioni di blocco e sblocco² degli indirizzi DNS/IP e l’eventuale reportistica collegata.**
- 5) **le caratteristiche funzionali e tecniche della piattaforma³ dovranno essere definite tramite un confronto tecnico/regolamentare, da avviare sotto il coordinamento dell’Agcom, da concludersi in tempi brevi e certi (comunque non superiori a 18 mesi per l’avvio in esercizio), tra tutti gli stakeholder interessati, con particolare attenzione anche agli aspetti di sicurezza, alla luce del fatto che la piattaforma è potenzialmente in grado di incidere sui principi di cui alla lettera b) e alla lettera c) citate al punto 1).**
- 6) **A regime la comunicazione dei nomi a dominio DNS e di indirizzi IP attraverso cui vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente che devono essere oggetto di blocco deve essere trattata solo attraverso la piattaforma qui proposta: automatizzare le attività di contrasto della fruizione illecita si ritiene essere, con le modalità tecniche che emergeranno nel tavolo tecnico, il modo più idoneo per contenerne le tempistiche di azione entro tempi compatibili con le esigenze degli eventi in diretta e di funzionamento dei sistemi di rete dei soggetti che dovranno effettuare azioni a tal fine.**
- 7) **Il ricorso al blocco dell’indirizzo IP deve essere previsto solo in caso di utilizzo dell’IP per un uso esclusivo da parte di servizi pirata.**

¹ “In tempo reale” indica la volontà di predisporre sistemi di blocco quanto più possibile vicino al tempo reale, alla luce del fatto che per qualsiasi sistema di comunicazione è tecnicamente impossibile parlare di “tempo reale”, dato che qualsiasi tecnologia presenta tempi di latenza minimi incompressibili. Onde evitare che il riferimento al tempo reale resti solo indicativo, è opportuno, e tecnicamente possibile, pensare di individuare un tempo massimo – molto contenuto, nell’ordine di poche decine di minuti (esattamente entro 30 minuti come già previsto nella bozza di modifica al regolamento AGCOM)– entro cui deve essere operato il blocco dei contenuti illeciti.

² Nel solo caso di riassegnazione dell’IP oggetto di sblocco a soggetto che svolge attività lecita.

³ La piattaforma unica dovrà essere finalizzata alla predisposizione di una integrale automatizzazione dei flussi informativi del sistema di tutela degli eventi live e assimilabili (che comprende le operazioni tecniche di blocco/sblocco degli indirizzi DNS/IP). [NB: Gli operatori di comunicazione Elettronica devono essere “mere conduit”, ossia devono bloccare su ordine di una autorità solo ed esclusivamente ciò che gli sarà chiesto di bloccare.]

- 8) **I tempi di funzionamento della piattaforma dovranno essere definiti in modo certo nell'ambito del tavolo tecnico che si svolgerà alla presenza di AGCOM e dei soggetti coinvolti.**
- 9) **La responsabilità delle segnalazioni e delle conseguenze delle stesse deve essere in capo ai soggetti segnalanti: nessuna responsabilità – tanto meno di natura penale – può residuare a carico degli Operatori di comunicazione**, alla luce del fatto che gli Operatori non hanno alcuna responsabilità rispetto alla trasmissione e alla fruizione dei contenuti, anche se illeciti, se non quella di assicurare la continuità del servizio di comunicazioni e la sua disponibilità a tutti gli utenti, nonché la sicurezza ed integrità della rete.
- 10) **I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica e/o dell'interfaccia sono a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad internet che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo del fatturato totale. I soggetti esentati dal pagamento dei costi dovranno altresì essere rimborsati per i costi/investimenti e gestione che dovranno sostenere sui propri sistemi per il collegamento alla piattaforma citata e per la gestione delle attività.**
- 11) Un ulteriore strumento per il contrasto alla pirateria è l'indagine, da parte delle autorità competenti, sulle condotte illecite: **prevedere la possibilità di richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica come previsto agli articoli n.4 del C.217 e n.5 del C. 648 è una misura da adottare.**
- 12) **Inoltre, occorre lavorare sulla consapevolezza degli stessi fruitori di contenuti; quindi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione sono apprezzabili.**

Conclusioni

Nell'auspicio che il presente contributo possa costituire un utile riferimento per il legislatore e per l'Autorità di regolamentazione, si rappresenta la disponibilità di Asstel e dei suoi associati a collaborare per la realizzazione del modello di intervento delineato e si ringraziano le Commissioni VII e IX per l'attenzione dedicata alla proposta associativa.